



*Guida*  
**LEGGE 104**

---



[www.uilcalombardia.it](http://www.uilcalombardia.it)





**Pag.01**

- Che cos'è la 104?
- Le finalità della Legge 104

**Pag.02**

- Chi può usufruire della Legge 104?
- I requisiti per accedere alla Legge 104

**Pag.03**

- Legge 104: come funziona?

**Pag.04**

- La visita dinanzi alla commissione medica

**Pag.05**

- Le agevolazioni previste dalla Legge 104

**Pag.06 - 07**

- Quali sono i permessi previsti dalla Legge 104?

**Pag.08**

- Precisazioni sui permessi
- I requisiti per ottenere i permessi

**Pag.09**

- Legge 104: decade il principio C.D "Referente unico dell'assistenza"
- Permessi per assistere più soggetti disabili

**Pag.10**

- Come richiedere i permessi e i benefici previsti dalla Legge 104? Che documentazione presentare ?
- Il preavviso da dare al datore di lavoro

**Pag.11 - 12**

- Il congedo straordinario di cui alla Legge 104

**Pag.13 - 14 - 15**

- Agevolazioni per l'acquisto veicoli



# UILCA

LOMBARDIA

Guida

# LEGGE 104



## Che cos'è la Legge 104?

Con il termine "Legge 104" si intende la legge quadro risalente al febbraio del 1992 emanata dal legislatore per dettare, all'interno dell'ordinamento, i principi generali inerenti "diritti, integrazione sociale e assistenza della persona con disabilità" (art.2 L.n.104/1992).

La norma rappresenta la risposta legislativa per assicurare adeguato sostegno, sia agli individui disabili, sia ai familiari che in molti casi sono chiamati a prendersi cura di loro.

## Le finalità della Legge 104

Le finalità della legge 104 sono indicate a chiare lettere nell'art. 1 della normativa, e sono orientate:

- a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti della persona disabile all'interno di tutti gli ambiti della vita sociale, dunque in famiglia, scuola, lavoro e società;
- prevenire e rimuovere tutte quelle circostanze che minano l'autonomia del disabile e la realizzazione piena dei suoi diritti civili – politici - patrimoniali;
- perseguire, dove possibile, il pieno recupero della persona mediante l'ausilio di servizi e prestazioni, anche di natura giuridico-economica;
- predisporre interventi per contrastare e debellare l'emarginazione del disabile.

L'integrazione promossa dalla normativa riguarda in maniera trasversale ogni ambito della società, dalla famiglia al mondo del lavoro, dai trasporti alle infrastrutture e ancora dall'ambito sanitario a quello sportivo, passando per il fondamentale ambito dell'istruzione e della ricerca scolastica e universitaria.

[www.uilcalombardia.it](http://www.uilcalombardia.it)





## Chi può usufruire della Legge 104?

La norma è generalmente indirizzata alle persone disabili; il legislatore ha cristallizzato nell'art.3 cosa si intende per persona con disabilità: "colui o colei che presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione".

La disciplina voluta dal legislatore però, nel prevedere una serie di misure e agevolazioni, tiene anche in debita considerazione altre persone oltre al disabile: difatti se vi è un disabile grave, genitori, coniuge nonché parte dell'unione civile e parenti (entro determinati gradi), divengono anch'essi fruitori delle misure previste della legge 104.

## I requisiti per accedere alla Legge 104

Per poter godere delle misure di sostegno che la normativa prevede, il requisito cardine è rappresentato dal riconoscimento di un handicap così come inquadrato al comma 1 dell'art. 3 della Legge, dunque, non esclusivamente come patologia in sé, ma contestualizzato alle oggettive difficoltà socio-lavorative e relazionali cui dà vita; in virtù della varietà delle misure previste poi, ogni agevolazione può richiedere ulteriori condizioni specifiche oltre al riconoscimento dell'handicap.

Menzione a parte merita invece la c.d. "situazione di gravità" prevista dal comma 3 dell'art.3, il quale recita: "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici"; gravità che dunque diventa requisito dirimente di alcune delle agevolazioni previste.

La legge, infine, si applica a tutti coloro che sono residenti domiciliati o stabilmente residenti in Italia, anche se stranieri.



## Legge 104: come funziona?

Le tutele e i diritti previsti dalla Legge 104 passano attraverso l'accertamento delle minorazioni, cui si faceva riferimento nei paragrafi precedenti, accertamenti effettuati dalle apposite commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali ASL integrate dall'operatore sociale e dall'esperto medico in base al caso da esaminare.

L'iter procedurale prevede in primo luogo che il proprio medico di base (c.d. medico curante o di famiglia) predisponga il certificato medico introduttivo:

- a tal proposito compila un predisposto modello (cod.SS3) nel quale certifica la disabilità del soggetto per il quale si fa domanda, elencando tutte le patologie che lo riguardano;
- invia telematicamente all'INPS il documento utilizzando l'apposito portale del sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

Successivamente l'interessato deve procedere ad inoltrare domanda per "accertamento dell'handicap" quale requisito sanitario che dà diritto poi alle agevolazioni della Legge 104; la presentazione deve avvenire sempre in maniera telematica:

- mediante l'apposito portale dell'INPS (questa modalità è direttamente fruibile dal cittadino);
- tramite il nostro patronato Ital Uil.

Una volta presentata la domanda, nei successivi 30 giorni – 15 per patologie oncologiche - il richiedente sarà convocato a visita mediante raccomandata a/r, sms o mail (a seconda della propria ASL di appartenenza); la visita si svolgerà dinanzi alla commissione medica dell'ASL, cui ci si recherà muniti di documento d'identità valido, del certificato del medico curante e di tutta la certificazione medica in proprio possesso.

Tale procedimento prevede tuttavia anche dei necessari tempi di definizione. La Circolare Inps n. 131 del 28.12.2009 e la Determinazione n. 1 del 25.01.2011 confermano indirettamente una durata massima di 120 giorni del procedimento amministrativo.



## La visita dinanzi alla Commissione medica

All'esito della visita ed esaminate le carte, la Commissione è chiamata a decretare o meno lo stato di disabilità; il riconoscimento di tale stato può essere:

- definitivo, qualora il quadro patologico sia irreversibile o addirittura ingravescente e non vi saranno future visite di revisione;
- tale da poter essere sottoposto a revisione (con nuova e successiva chiamata a visita) ad una certa data.

Terminata la visita viene redatto il verbale con cui la commissione si pronuncia circa la domanda, tale verbale verrà inviato dall'INPS al richiedente e in caso di diniego del requisito sanitario questi potrà presentare ricorso nelle opportune sedi giudiziarie.

La disciplina contenuta nel D.l. n.324/1993 al comma 3- bis stabilisce: "La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda", se ne deduce che anche il certificato inviato dal medico curante perde efficacia dopo questo lasso di tempo.

Se la commissione non si pronuncia entro i primi 45 giorni dalla presentazione della domanda, nei casi in cui si chiedi il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità - al solo fine di ottenere le agevolazioni ed i permessi (lavorativi) previsti dagli art. 21 e 33 della legge 104 e art.42 del D.lgs. n. 151/2001 - gli accertamenti "sono effettuati, in via provvisoria...da un medico specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato...L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione" (art. 2 comma 2 e 3 del D.l. n.324/1993).

[www.uilcalombardia.it](http://www.uilcalombardia.it)





## Le agevolazioni previste dalla Legge 104

L'integrazione quale fulcro della legge 104 passa attraverso vari tipi di agevolazioni riguardanti i disabili e la normativa quadro dettata dal legislatore individua le linee guida:

- per l'integrazione scolastica a garanzia di un'efficiente educazione e istruzione delle persone disabili (art.12-17)
- per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro (art. 18-22);
- per favorire la rimozione delle barriere architettoniche, per la mobilitazione e la comunicazione (art.23-29);
- per facilitare l'assistenza al disabile (art 33).

I destinatari della Legge 104 possono usufruire di detrazioni fiscali del 19% e l'applicazione dell'iva agevolata al 4% per l'acquisto di supporti tecnici e informatici ad esempio: modem, computer, telefonia in genere, apparecchiature di domotica domestica, mezzi necessari a facilitare la vita del disabile. Specifiche agevolazioni esistono anche per le spese mediche e l'acquisto di veicoli.

Per beneficiare delle agevolazioni, è necessario verificare sempre la certificazione di disabilità rilasciata dalla commissione medica ASL competente. Può usufruirne il disabile in prima persona, ma anche il familiare cui quest'ultimo sia fiscalmente a carico.





## Quali sono i permessi previsti dalla Legge 104?

I “permessi retribuiti” previsti dall’art. 33 al comma 3 della Legge 104 sono calcolati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta, coperti anche ai fini pensionistici da contribuzione figurative permettono di astenersi dal lavoro.

Occorre subito evidenziare che il legislatore, in attuazione della Direttiva Europea 2019/1158, ha emanato il D.lgs n. 105/2022 che, in vigore da agosto 2022, ha modificando l’art. 33 della Legge 104 introducendo alcune novità su questi permessi. L’agevolazione in parola è riconosciuta a determinati soggetti ed in presenza di alcuni requisiti, difatti possono fruire dei permessi secondo quanto stabilito all’art.33 comma 3:

- in prima persona coloro che disabili siano affetti da handicap in situazione di gravità per assistere un portatore di handicap;
- i familiari del disabile in situazione di gravità, dunque, il coniuge o i genitori biologici o adottivi;
- i parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile in situazione di gravità; eccezionalmente estesa al terzo grado laddove i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ovvero assenti fisicamente o giuridicamente).

In merito alle persone che assistono il disabile, una grande conquista sociale è stata possibile dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà (Legge n. 76/2016), mediante anche la pronuncia delle Corte costituzionale con sentenza n.213/2016 si è concretizzata la possibilità di equiparare la figura del convivente di fatto e della parte dell’unione civile alle più conosciute figure familiari o parentali del disabile vale a dire coniuge, parenti, affini (Circolari INPS n. 38/2017 e n. 36/2022).



[www.uilcalombardia.it](http://www.uilcalombardia.it)





**Il lavoratore disabile in situazione di gravità, ha facoltà di ottenere e beneficiare alternativamente di:**

- 2 ore di permesso giornaliero;
- 3 giorni di permesso mensili, frazionabili anche in ore.

**I genitori biologici o adottivi/affidatari, di disabili in situazione di gravità hanno facoltà di ottenere permessi in relazione all'età dei figli, se questi hanno meno di tre anni, possono - sempre in maniera alternativa- beneficiare di:**

- 2 ore di permesso giornaliero;
- 3 giorni di permesso mensili, frazionabili anche in ore;
- prolungamento del congedo parentale.

**Se invece l'età del figlio disabili in situazione di gravità è compresa tra i 3 e i 12 anni o in caso di adozione entro i dodici anni dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore:**

- 3 giorni di permesso mensili, frazionabili anche in ore;
- prolungamento del congedo parentale.

**Il coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto, i parenti e affini di persone disabili in situazione di gravità e i genitori biologici o adottivi/affidatari di disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni possono fruire di:**

- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.

**È inoltre possibile, nel caso di un disabile lavoratore che fruisca già dei permessi previsti dall' art. 33 comma 6 L. 104/1992 per se stesso, la contemporanea fruizione dei permessi ex art. 33 comma 3 da parte dei soggetti che dovessero prestargli assistenza, sempre nel rispetto dei limiti imposti dallo stesso art. 33 della Legge 104 (punto 1 della Circolare INPS n. 39/2023).**

**Una novità, è quella prevista dall'inserimento del comma 6-bis dell'art.33: i lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui al comma 2 e comma 3 dello stesso articolo - vale a dire i permessi evidenziati ad inizio paragrafo - possono avere diritto di priorità nell'accesso al "lavoro agile" previsto dalla L. n. 81/2022 art. 18 comma 3-bis.**



## Precisazioni sui permessi

Alcune precisazioni circa i permessi retribuiti sono doverose, innanzitutto in merito alle due ore di permesso deve considerarsi come base di riferimento l'orario lavorativo giornaliero superiore o pari a 6 ore, in caso di giornata lavorativa con meno di 6 ore il permesso si riduce ad un'ora.

## I requisiti per ottenere i permessi

A supporto della domanda per ottenere i permessi retribuiti e per il buon esito della stessa, c'è bisogno di alcuni requisiti fondamentali. Nello specifico, sia che il disabile chieda per sé stesso i permessi, sia che gli stessi siano chiesti da uno dei soggetti che lo assiste (previsti dalla normativa), sarà necessario:

- lo stato di handicap in situazione di gravità ex art.3 comma 3 della L. 104/92 certificato dalla commissione medica ASL competente;
- essere lavoratori dipendenti (ne rimangono esclusi, quelli parasubordinati e autonomi, gli addetti ai lavori domestici ed i lavoratori agricoli solo se occupati a giornata);
- che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno (h24) in una struttura sanitaria. Nella circolare n. 32/2012 l'INPS precisa che nelle ipotesi in cui il disabile in situazione di gravità debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate, quando è in stato vegetativo o in fin di vita o ancora quando gli stessi medici della struttura ne certifichino la necessità, i permessi retribuiti per assistere la persona disabile ricoverata possono essere eccezionalmente richiesti.



[www.uilcalombardia.it](http://www.uilcalombardia.it)





## Legge 104: decade il principio c.d. "referente unico dell'assistenza"

Fino a qualche tempo fa, il diritto a fruire dei permessi era riconosciuto a non più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, ad eccezione delle famiglie con figlio disabile, per le quali i permessi erano riconosciuti alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti.

La novità più importante che il legislatore ha introdotto è la modifica del c.d. principio del "referente unico dell'assistenza"; mediante il già citato D.lgs n. 105/2022, il testo del nuovo art. 33 comma 3 della Legge 104 prevede: "fermo restando il limite complessivo dei tre giorni, per l'assistenza allo stesso disabile in situazione di gravità il diritto può essere riconosciuto su richiesta a più soggetti che possono fruirne in maniera alternativa fra loro".

A titolo esemplificativo: se consideriamo una situazione in cui il disabile abbia tre persone che lo assistono, queste, considerando che vogliono usufruire delle giornate di permesso, rispettando il limite imposto dalla legge 104 art. 33, hanno la facoltà di ottenere un giorno ciascuno di permesso.

Scompare dunque la figura del "referente unico", come precisato dall'INPS nel messaggio n. 3096/2022 del 5 maggio 2022: "al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata di chi assiste un disabile nonché al fine di conseguire una condivisione delle responsabilità di genere a far data dal 13 agosto 2022 sono attuate alcune novità riguardanti i congedi parentali e i permessi per l'assistenza del disabile", modifiche le cui indicazioni operative vengono dettate dalla circolare INPS n. 39 emanata il 4 aprile 2023.

## Permessi per assistere più soggetti disabili

Confermata nell'art. 33 comma 3 l'ipotesi in cui invece il lavoratore si ritrova a dover assistere allo stesso tempo più soggetti disabili in situazione di gravità.

In tal caso infatti, il lavoratore può fruire di permessi per assistere più disabili - sempre nel limite dei tre giorni per ognuno - esclusivamente "a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell'unione civile o convivente di fatto o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti" (art. 33 comma 3 L.104/92 come modificato dal dlgs n. 105/2022- cir. n. 39/2023 - circ. INPS n. 32/2012).



## Come richiedere i permessi e i benefici previsti dalla Legge 104? Che documentazione presentare?

Al pari della domanda per ottenere i benefici della legge 104, anche per ottenere i permessi bisogna presentare telematicamente la domanda all'INPS. La piattaforma telematica è stata aggiornata in conformità delle novità introdotte, le nuove istruzioni operative sono descritte dall'INPS nella circolare n. 39/2023, a livello pratico dunque è opportuno:

- accedere autonomamente tramite SPID alla piattaforma internet dell'Istituto cliccando sul portale servizio di "Invio Online di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito" e proseguire selezionando, tra le varie voci, la richiesta idonea alle proprie esigenze;
- farsi aiutare da intermediari abilitati come il nostro Patronato Ital Uil.

Per corredare esaustivamente la domanda bisogna presentare la certificazione del medico di base, quella che attesta la disabilità in situazione di gravità rilasciata dalla commissione ASL competente o quella provvisoria ove necessario.

## Il preavviso da dare al datore di lavoro

Il legislatore nel corpo della Legge 104, non si è premurato di affrontare la questione del preavviso che il lavoratore dovrà fornire al proprio datore nel momento in cui si asterrà dalla sua attività lavorativa in forza dei permessi retribuiti. A tal proposito però a seguito di apposito interpello avanzato dall'associazione Nazionale di Cooperative di Consumatori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affrontato la questione richiamando l'esigenza di contemperare "il buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenza da parte del disabile".

Nell'interpello n. 31/2010 del 6 luglio 2010 si legge infatti:

"Si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:

- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;

[www.uilcalombardia.it](http://www.uilcalombardia.it)





...la predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità produttiva dell'impresa e senza comprometterne, come detto, il buon andamento...fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali"

## Il congedo straordinario di cui alla Legge 104

Trattasi evidentemente della possibilità di astenersi dall'attività lavorativa, possibilità che, in presenza di un disabile in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92, l'art 42 comma 5 del D.lgs. 151/2001- come modificato dal dlgs. n.105/2022- estende in ordine di priorità a:

- il "coniuge convivente" /la "parte dell'unione civile convivente" /il "convivente di fatto" di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del "coniuge convivente" /della "parte dell'unione civile convivente" /del "convivente di fatto" di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
- uno dei "figli conviventi" della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il "coniuge convivente" /la "parte dell'unione civile convivente" /il "convivente di fatto" di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei "fratelli o sorelle conviventi" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente" /la "parte dell'unione civile convivente" /il "convivente di fatto" di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i "figli conviventi" del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un "parente o affine entro il terzo grado convivente" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente" /la "parte dell'unione civile convivente" /il "convivente di fatto" di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (circ. INPS n. 39/2023 punto 3).



Il modificato comma 5 dell'art. 42 del D.lgs. 151/2001 prevede che il diritto al congedo spetta anche: "nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta del congedo"; nella circolare n. 39/2023 l'INPS sottolinea a tal proposito che, laddove sia instaurata successivamente, la convivenza, deve essere garantita - mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art.47 d.p.r. n. 445/2000 - per tutta la durata del congedo.

La domanda per ottenere il congedo straordinario - corredata dal certificato della commissione medica attestante la disabilità grave - va presentata all'INPS inviandola sempre telematicamente tramite i consueti canali o con l'aiuto di un patronato quale intermediario; una copia viene anche data al datore di lavoro. L'INPS una volta elaborata la domanda comunicherà l'esito al richiedente.

Il fine di questo congedo "straordinario" è sempre quello di garantire assistenza alla persona portatrice di handicap, l'art. 42 prevede specificatamente che:

- il lavoratore entro 60 giorni dalla richiesta può fruire del congedo (quindi assentarsi dal lavoro) per un periodo massimo di due anni, tale lasso di tempo è da considerarsi complessivamente fra tutti gli aventi diritto ed in relazione ad ogni singola persona con disabilità grave;
- chi usufruisce del congedo ha diritto a percepire un indennizzo, solitamente quantificato in virtù di tutte le voci fisse della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro precedente al periodo di congedo straordinario;
- l'importo dell'indennizzo calcolato come al punto che precede, non può ad ogni modo superare una soglia annua, che viene rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, e resa nota dall'Inps con apposita circolare annua (ultima circolare INPS a tal proposito è la circ. n. 43 del 21 aprile 2023);
- il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa;
- l'indennità a carico dell'INPS viene solitamente anticipata dal datore di lavoro.

Al pari di quanto detto per i permessi retribuiti, anche il congedo straordinario non può esser chiesto se il disabile si trova ricoverato in strutture sanitarie mentre, a differenza di ciò che accade con i permessi dell'art. 33 L. 104, può essere concesso ad un solo lavoratore per la stessa persona disabile.

Unica deroga viene concessa ai genitori (biologici, adottivi/affidatari) che possono alternativamente fruire del congedo compatibilmente con i permessi retribuiti, sempre che, avendo le misure come fine l'assistenza del figlio con handicap in situazione di gravità, quando uno dei genitori utilizza il permesso l'altro non può utilizzare il congedo e viceversa.

[www.uilcalombardia.it](http://www.uilcalombardia.it)





## Agevolazioni per l'acquisto di veicoli

Il raggiungimento di una piena dignità sociale delle persone disabili non può prescindere dal grado di autonomia personale cui l'individuo può aspirare; in tale ottica risultano fondamentali le agevolazioni fiscali atte ad eliminare le barriere architettoniche ed in parallelo, per quel che qui ci interessa, tutte le agevolazioni applicabili ai veicoli utilizzati per la mobilitazione del disabile, vale a dire:

- la detrazione fiscale del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto dei mezzi di locomozione, fruibile per un solo mezzo e per un importo massimo di 18.075,99 euro (ogni euro di spesa in più a questa cifra non gode della detrazione);
- un'aliquota iva ridotta al 4% sull'acquisto del veicolo;
- l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo sull'auto; a seconda delle regioni in cui si abita, la richiesta va inoltrata all'ufficio tributi della propria Regione o all'apposito ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate o ancora all'Acì (Automobile Club d'Italia), se riconosciuta l'esenzione è valida in maniera permanente senza necessità di reiterare la richiesta;
- l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dovuta al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) da richiedere all'ufficio PRA territorialmente competente.

Va subito sottolineato che dette agevolazioni sono rivolte solo a disabili in situazione di gravità:

- con handicap psichici titolari dell'indennità di accompagnamento;
- con grave limitazione di deambulazione;
- persone affette da cecità e sordità (per queste persone non si applica però l'esenzione dell'imposta dovuta al PRA);
- con ridotte o impedito capacità motorie (in questo caso il disabile dovrà avere la patente B Speciale con gli adattamenti al veicolo).

Benefici fruibili anche in questo caso dal familiare cui il disabile risulta a carico.



[www.uilcalombardia.it](http://www.uilcalombardia.it)





Nell'area tematica dedicata alle persone con disabilità, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quali importanti benefici e sgravi fiscali si possono avere riguardo alle spese mediche.

Nello specifico sono deducibili dal reddito complessivo del disabile o dei familiari cui quest'ultimo risulta a carico:

- le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali);
- le spese di "assistenza specifica".

Per assistenza specifica deve intendersi quell'assistenza fornita da personale qualificato (infermieri, OSS, fisioterapisti, o ancora come riporta il sito: "personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale".

L'Agenzia delle Entrate chiarisce poi che:

- sono deducibili anche le spese riguardanti "le attività di ippoterapia e musicoterapia" solo se prescritte da un medico che ne attesti la necessità e a condizione "che vengano eseguite in centri specializzati e direttamente da personale medico o sanitario specializzato";
- "In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica."

Per quel che riguarda invece la detrazione dall'imposta Irpef sulle spese mediche, bisogna distinguere i tipi di spesa medica, difatti:

- per tutte le visite specialistiche
- per particolari analisi
- per prestazioni chirurgiche



[www.uilcalombardia.it](http://www.uilcalombardia.it)





il disabile o il parente che lo ha a carico gode di una detrazione dall'imposta pari al 19% della spesa, sulla parte eccedente l'importo di 129,11 euro;

Saranno invece integralmente detratte del 19%, a prescindere dall'importo, tutte quelle spese dettagliatamente riportate sul sito e di seguito elencate:

- spese per il trasporto in ambulanza del disabile;
- per trasporto del disabile effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti;
- spese per l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- spese di dispositivi medici rientranti tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle).

L'Agenzia mediante risoluzione n. 79/E del 2016 porta a conoscenza che per i disabili in situazione di gravità, la deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica avviene sulla sola base della certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.



[www.uilcalombardia.it](http://www.uilcalombardia.it)

